

03.03.2026

"L'ultrattività dell'esperto allo scadere del termine della composizione negoziata e la valutazione di convenienza economica quale presupposto del cram down fiscale"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi dell'ultrattività dell'esperto allo scadere del termine della composizione negoziata e della valutazione di convenienza economica quale presupposto del cram down fiscale.

Norme & Tributi Diritto dell'economia

Composizione, prorogabile l'attività dell'esperto

Crisi d'impresa

Si al prolungamento solo se necessario a perfezionare accordi e trattative in corso

Dilazione anche per le misure protettive se incidono sull'esito della composizione

di
Filippo D'Agostino
Gianluca Minelli

Nel nuovo campo di gioco aperto dal Codice della crisi, l'esperto - perno intorno al quale ruota la credibilità della composizione negoziata (Cn) - supporta l'imprenditore in crisi lungo l'intero percorso di risanamento. Può però accadere che l'orizzonte temporale vada oltre il termine fissato ex lege per la conclusione della composizione e per la conclusione dell'incarico dell'esperto (180 giorni dalla accettazione della nomina oppure 360 in caso di proroga articolo 17, comma 7, Codice della crisi d'impresa) e che venga chiesta all'esperto una valutazione sulle iniziative dell'imprenditore assunte in ritardo, quando il termine, anche ove prorogato, sta per spirare. Ci si chiede se in questi termini autonomia contrattuale e responsabilità patrimoniale del debitore possono essere compresi oltre il termine di legge già prorogato (360 giorni) e se questo sforamento possa riguardare l'ulteriore termine di 240 giorni di durata massima delle misure giudiziali (articolo 19, comma 5, Codice della crisi d'impresa).

Di questo tema si è occupato il Tribunale di Lanciano (ordinanza del 29 gennaio 2026) che ha recentemente preso posizione sulla possibilità che l'attività dell'esperto possa spingersi anche oltre il perimetro temporale del percorso della composizione, qualora ci sia risultato necessario al fine di definire gli accordi con i creditori o perfezionare la transazione fiscale.

Nel caso di specie, la debitrice ha domandato al giudice, nell'immunità della scadenza del termine finale della composizione, l'infinità delle azioni esecutive e cautelative nei confronti del creditore bancario di quelli chiesti già in questo in ragione della necessità, nel tempo restante, di concludere gli accordi e di consentire al creditore pubblico di esprimersi sulla prospettiva transazione fiscale. In questa occasione, il collegio ha affermato un principio generale applicabile nei percorsi di Cn prossimi a essere definiti con una delle soluzioni previste dall'articolo 23 del Codice della crisi, per i quali, nondimeno, il termine di durata sia in procinto di spirare o sia già decorso.

Innanzitutto, i giudici abruzzesi hanno ritenuto ammissibile un provvedimento cautelativo inibitorio che abbia il contenuto delle misure protettive e progetti suoi effetti oltre il termine previsto dall'articolo 19, comma 5 del Codice della crisi. A sostegno della soluzione affermata, il Tribunale di Lanciano ha richiamato il tenore letterale della norma che - distinguendo, quanto al fine, le misure cautelative da quelle protettive - prevede come le seconde possano essere formulate non solo contestualmente alla richiesta di nomina dell'esperto indipendente, ma anche successivamente, laddove l'esigenza di assicurare il buon esito delle trattative dovesse sopravvenire nel corso della Cn.

In questo senso si era già orientato il Tribunale di Milano (ordinanza del 7 luglio 2024, si veda il Sole 24 Ore dell'8 ottobre 2024), osservando che il termine massimo di durata delle misure protettive ben potesse essere superato mediante la concessione di provvedimenti cautelari aventi lo stesso contenuto di quelli protettivi, e ciò in quanto la possibilità di estendere la durata del percorso negoziale sarebbe del tutto vanificata se non fosse accompagnata da misure idonee a renderne effettivo lo scopo.

Così, accettata la sussistenza dei presupposti cautelari - il *lupus in fabris* e il *periculum in mora* - il giudice ha accordato al debitore i provvedimenti invocati.

Di contro, il provvedimento in commento ha verificato la possibilità di superare anche la lettera dell'articolo 17, comma 7 del Codice della crisi, che considera concluso l'incarico dell'esperto in concomitanza con lo spirare del termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina, nonché prorogato nella misura massima di complessivi 360 giorni.

Nel caso di specie, l'esperto ha rappresentato la necessità - in attesa della decisione dell'Agenzia sulla proposta di transazione fiscale - di completare alcuni adempimenti in esecuzione degli accordi nel frattempo

raggiunti, tra cui l'esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori utilizzando le somme ricavate dalla vendita (ex articolo 22 del Codice della crisi) del compendio aziendale. Sul punto, il giudice ha affermato che un'interpretazione sistematica dell'ultimo periodo dell'articolo 16, comma 1 del Codice della crisi consente di ricondurre all'incarico conferito all'esperto anche l'eventuale attività messa in essere successivamente alla chiusura della composizione, purché nei limiti di quanto correlato alle trattative e al loro esito. In questo caso, il termine per l'ultrattività dell'esperto è stato individuato nella futura comunicazione della decisione dell'Agenzia sulla proposta di transazione.

La decisione in commento apre a una visione elastica dei limiti di durata della composizione negoziata, ammettendo la proroga del professionista nominato dalla Camera di commercio per il tempo necessario all'ulteriore delle attività strettamente connesse alla sua funzione.

di
FRANCESCO DI NINO

Di norma l'incarico dura 180 giorni dalla data di accettazione della nomina oppure 360 giorni in caso di rinvio

MECSPE Fiera Internazionale dell'industria manifatturiera Imprese protagoniste a Bologna Fiere 4/6 marzo 2026

Dal 4 al 6 marzo 2026 Bologna Fiere organizza la 24ª edizione di MECSPE, manifestazione di riferimento per l'industria manifatturiera organizzata da **Senaf**. Con oltre 2.000 aziende espositrici, 13 saloni tematici e un ampio programma di incontri, workshop e iniziative special, la fiera si configura come il punto di incontro per le imprese del settore. Al centro dell'edizione 2026: innovazione digitale, automazione, robotica e additive manufacturing, con aree dedicate a case history sulle applicazioni industriali. Forte l'attenzione a efficienza produttiva e sicurezza, con focus su integrazione digitale, meccanica e filiere elettroniche. Spazi dedicati a orientamento e recruiting e di dialogo tra imprese, ITS e università. Attive delegazioni estere e incontri B2B per nuove opportunità di export e collaborazione.



AIDIA Integra AI e Sistemi Aziendali per una Automazione Senza Silos

Il vero ostacolo all'automazione o digitalizzazione non è la tecnologia, il nodo comune è farla parlare con i sistemi già presenti in azienda: gestionali, software di reparto, applicativi. Molte soluzioni restano isolate, non strutturate per collegare l'intero ecosistema di ogni azienda. Aidia ha costruito il proprio metodo sulla convinzione che non esista applicativo che non possa essere collegato all'intelligenza artificiale o alle tecnologie avanzate. L'approccio che guida sin dagli inizi. A MECSPE l'azienda fiorentina presenta le tre declinazioni di questo metodo. **Aidia Control**, controllo qualità automatizzato con computer vision e anomaly detection, integrato direttamente sulle linee produttive. **AIDA**, agente virtuale per gestione documentale, ricerca e analisi predittiva. La piattaforma multi-agente **HR Agent** nata per l'automazione HR ma progettata per estendersi a qualsiasi processo aziendale, dalla produzione all'amministrazione. Non prototipi, soluzioni già operative, depositate come brevetti e assistite da ingegneri specializzati. A MECSPE, Aida Fabbrica Digitale, è possibile toccare con mano le demo e parlare con gli ingegneri sviluppatori.



www.aidia.it - **MECSPE, Pad 21 stand C16**

Gruppo MEP, Segatrics Smart e Automazione per l'Industria 4.0 e 5.0

Dal 2019 il Gruppo MEP, parte di GROUPE LEGRIS INDUSTRIES, opera sui principali mercati mondiali con stabilimenti in Italia, Canada, USA, Cina e Brasile. Con oltre 60 anni di esperienza, MEP è il secondo produttore globale di segatrici per il taglio di metalli ferrosi e non ferrosi, punto di riferimento con soluzioni innovative e affidabili e partner tecnologico in grado di fornire soluzioni di taglio ad hoc, anche complesse, per specifiche esigenze produttive. Offerta comprende segatrici a nastro e troncatrici a disco manuali, semiautomatiche e automatiche che soddisfano molteplici esigenze, dai modelli semplici e accessibili a impianti complessi per grandi realtà industriali. Tra i suoi punti di forza c'è la capacità di proporre soluzioni integrate con sistemi di movimentazione materiali, periferiche high-tech e software intelligenti, assicurando assistenza, know-how, automazione e digitalizzazione per massimizzare la produttività. Negli ultimi anni ha sviluppato progetti innovativi su Industria 4.0 per ottimizzare i cicli di lavorazione e Industria 5.0 con focus su efficienza, interazione uomo-macchina e sostenibilità. A MECSPE il Gruppo è nuovamente protagonista con segatrici e soluzioni per il taglio di barre, profilati e piani, a 0° e in angolo. <https://mepspe.it/it> - **MECSPE, Pad 16 stand A56**



LEAN LAB SOLUTIONS, Sistemi Lean e Smart Automation per l'Industria in evoluzione

Lean Lab Solutions, parte di New Value Group, è specializzata nella progettazione e implementazione di sistemi innovativi di Lean Manufacturing e Smart Automation per aumentare la produttività, ridurre gli sprechi e trasformare in modo strutturale i processi produttivi. Con avanzate capacità ingegneristiche offre soluzioni su misura per l'efficienza operativa. Grazie all'approccio che combina metodologie Lean, tecnologie digitali e know-how multidisciplinare, LLS sviluppa sistemi che garantiscono efficienza operativa, ambienti di lavoro ergonomici e sicuri, flessibilità e scalabilità degli impianti, oltre all'integrazione armonica con le infrastrutture esistenti. L'offerta copre tutte le fasi del ciclo industriale, dalla progettazione alla prototipazione, dalla produzione ai test, fino a installazione e service after sales, garantendo rapidità di implementazione e continuità operativa. Tra le principali soluzioni: linee di produzione modulari, postazioni ergonomiche

e sistemi di movimentazione materiali basati sui principi Smart-Lean, oltre a sistemi di Low Cost Automation per migliorare ergonomia e ridurre le inefficienze. Particolare attenzione è dedicata ai sistemi Poka Yoke e One-Piece Flow che migliorano la Qualità e creano un flusso continuo, incrementando la produttività, e alle tecnologie di Smart Automation e Industry 5.0, con l'integrazione di robotica, IoT, Computer Vision e automazione avanzata per accompagnare le imprese verso modelli di Smart Factory. Completano l'offerta sistemi di Sicurezza intrinseca e soluzioni di Visual Management per ambienti conformi, ma anche soluzioni LLS ha ideato soluzioni Smart-Lean personalizzate in



COMMERCIALISTI Conferma iscrizione all'Albo per Ctu e periti del tribunale

Gli iscritti all'Albo dei consulenti tecnici d'Ufficio dei periti del tribunale devono confermare la propria iscrizione attraverso il portale «Gestione albi, elenchi Ctu e altri ausiliari» del ministero della Giustizia. La conferma deve avvenire entro marzo secondo la scadenza temporale collegata alla data di iscrizione che risulta nel portale

ministeriale. La mancata conferma può comportare la cancellazione dall'Albo. È possibile allegare un'unica autocertificazione valida per tutti i documenti utilizzando il modello allegato all'informatica 21/2024 del Consiglio nazionale dei commercialisti.

di
FRANCESCO DI NINO

La convenienza economica presupposto del cram down

Concordato

Il trattamento deve essere migliore di quello previsto in liquidazione giudiziale

L'omologazione obtorto collo non sempre è gradita dal creditore che subisce, che interpreta come forzatura del principio maggioritario e non come strumento che, al consenso dell'emittente, predilige la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Lucca (sentenza 17 ottobre 2025) si è espresso sul tema del *cramdown* fiscale nel concordato liquidatorio, precisando che la verifica di convenienza va condotta con riguardo alle categorie dei crediti destinatari della proposta di transazione fiscale, che devono ottenere un trattamento migliore rispetto a quello ipotizzabile nel caso della liquidazione giudiziale.

Nel caso di specie, la ricorrente, dando atto della mancata approvazione del concordato da parte della maggioranza dei crediti ammessi al voto, ha chiesto l'omologazione (articolo 112, comma 5, del Codice della crisi d'impresa) favorevole delle classi dissenzienti avrebbe comportato di raggiungere le maggioranze richieste.

La domanda di omologazione è stata opposta dall'Amministrazione finanziaria, che ha contestato l'applicazione del *cramdown* in ragione dell'occultamento, da parte dei soci illimitatamente responsabili, di una (potenziale) massa attiva. A seguito del decesso di un parente dei soci del ricorrente, onusto di imposte, è stato emesso un atto di accertamento che escludeva dall'eredità questi ultimi e questi ultimi avevano rinunciato all'azione di riduzione - che avrebbero potuto esercitare contro legittimari preteriti - dichiarando che la quota di legittima sarebbe stata soddisfatta con donazioni di modico valore ricevute in vita. Secondo l'opponente, essendo la rinuncia all'azione di riduzione onerosa, non avrebbe avuto l'apporto della liquidazione giudiziale. La futura curatela avrebbe potuto incrementare l'attivo ad opposizione dei creditori acquistando parte del lascito ereditario.

I giudici toscani, tuttavia, hanno ritenuto integrati i presupposti per l'omologazione, rilevando che i crediti tributari avrebbero ricevuto nel concordato una soddisfazione del 25% e sarebbero rimasti invecchiati e insati nell'ipotesi liquidatoria. Nella valutazione sarebbe cambiata per effetto dell'assistenza emersione del potenziale attivo in capo ai soci. I giudici toscani hanno infatti valutato il giudizio di convenienza e valore della liquidazione esistente alla data della domanda e in un momento precedente, nel caso concreto, all'apertura della successione ereditaria. Anche aderendo al principio *senior creditor's rule*, hanno poi ritenuto l'opzione concordataria più conveniente per l'Amministrazione, in quanto l'esito dell'azione revocatoria, della successiva azione surrogatoria dell'azione di riduzione e quella di divisione per acquistare la quota di legittima dell'immobile, caduto in successione, sarebbe stato incerto oltre che oneroso. Tanto da ritenere che un'istanza della futura curatela avrebbe comportato una ridotta utilità per il ceto creditore e nessun beneficio per l'Amministrazione.

La decisione riconferma la primazia della funzione allocativa del concordato quando la liquidazione giudiziale non garantisce alcuna prospettiva di soddisfacimento, la recovery anche solo parziale offerta dal concordato assumerà valore decisivo, giustificando l'intervento sostitutivo del tribunale.

di
FRANCESCO DI NINO

di
FRANCESCO DI NINO